

Prassi esecutiva concernente i diplomi di lingue straniere nell'ambito della maturità professionale e della formazione commerciale di base AFC

Il 24 maggio 2017 è stata licenziata la raccomandazione n. 11 della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP). Tale raccomandazione disciplina il riconoscimento dei diplomi di lingue straniere nell'ambito della maturità professionale (MP) e della formazione commerciale di base AFC.

Sulla base di questa raccomandazione, per il riconoscimento di diplomi di lingue straniere nel Cantone dei Grigioni vale la seguente prassi:

1 Premesse

- 1.1 Conformemente all'art. 23 dell'ordinanza sulla maturità professionale federale, i diplomi di lingue straniere riconosciuti dalla SEFRI possono sostituire l'esame finale nella corrispondente lingua straniera.
- 1.2 Conformemente all'art. 21 cpv. 4 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegato di commercio/Impiegato di commercio AFC, diplomi di lingue straniere riconosciuti dalla SEFRI possono sostituire del tutto o in parte l'esame finale nella corrispondente lingua straniera.

2 Disposizioni generali

- 2.1 I diplomi di lingue straniere riconosciuti dalla SEFRI sostituiscono gli esami finali nella corrispondente materia. La nota di materia (= nota sul certificato delle note o sull'attestato di maturità professionale) è composto dalla media tra risultato dell'esame di diploma convertito e nota dei luoghi di formazione.
- 2.2 Per i seguenti cicli di formazione devono essere raggiunti almeno i seguenti livelli:
 - a. AFC impiegato/a di commercio: B1
 - b. MP, tutti gli indirizzi fatta eccezione per «economia e servizi», tipo «economia»: B1
 - c. MP, indirizzo «economia e servizi», tipo «economia»: B2
 - d. Scuola media di commercio (SMC), materia francese, secondo i piani di studio approvati dal Governo: B1
- 2.3 Le persone che superano un esame di diploma in una lingua straniera di 1 livello più in alto rispetto al livello da raggiungere richiesto, ottengono un supplemento di nota di 1 punto. Le persone che superano un esame di diploma in una lingua straniera di 2 o 3 livelli più in alto rispetto al livello richiesto da raggiungere, ottengono un supplemento di nota di 2 punti.
- 2.4 La nota più alta possibile dell'esame finale, anche con un supplemento di nota, non può superare la nota 6.
- 2.5 Le possibilità di ricorso contro il risultato di un esame di diploma dipendono dal regolamento previsto a questo proposito dalle organizzazioni che offrono i diplomi di lingua. Non è possibile ricorrere contro i risultati convertiti in note degli esami di diploma nell'ambito di un ricorso contro la decisione di superamento o bocciatura dell'esame finale di tirocinio. I candidati vengono resi attenti in anticipo riguardo a tale circostanza (ad es. nel quadro dell'iscrizione all'esame finale; la competenza spetta a: direzione d'esame per impiegati di commercio, MP economia; direzione scolastica per SMC e altre MP).

3 Riconoscimento dei diplomi di lingua straniera conseguiti durante il ciclo di formazione

- 3.1 Non è possibile una dispensa dalla nota di materia della corrispondente lingua straniera unicamente sulla base del diploma, la nota dei luoghi di formazione deve essere prodotta. Le scuole fissano la data dell'esame di diploma.
- 3.2 Indipendentemente dal fatto se il diploma di lingue straniere sia stato rilasciato o meno, la conversione del risultato dell'esame di diploma in note dell'esame finale avviene in due fasi. Nella prima fase, sulla base della tabella di conversione riportata dalla raccomandazione n. 11 della CSFP, viene calcolata una nota intermedia indipendente dal livello richiesto da raggiungere. La seconda fase porta alla determinazione della nota dell'esame finale. A questo fine, la nota intermedia è rettificata con un supplemento di nota sul livello richiesto da raggiungere secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- 3.3 Le candidate e i candidati che non desiderano sostenere l'esame di diploma nelle lingue straniere o che non possono o non hanno potuto presentarsi a tale esame in seguito a malattia, infortunio o a un altro motivo valido, svolgono l'esame finale nella corrispondente lingua straniera.
- 3.4 Per le persone che hanno iniziato una formazione e che si preparano a un esame di diploma, i diplomi di lingua straniera restano validi fino al termine della formazione, anche se il loro riconoscimento nel frattempo è stato annullato.
- 3.5 Le persone che desiderano sostenere un esame di diploma in una lingua straniera di 2 o 3 livelli più in alto del livello richiesto da raggiungere e che desiderano farlo convertire, devono obbligatoriamente chiedere in precedenza l'autorizzazione della direzione della scuola.

4 Riconoscimento dei diplomi di lingue straniere conseguiti prima dell'inizio del ciclo di formazione e corrispondenti al livello auspicato del ciclo di formazione

- 4.1 Le lezioni devono essere seguite e la nota dei luoghi di formazione deve essere prodotta. La scuola può dispensare in parte allievi o studenti dalle lezioni se durante le lezioni vengono trattati temi già coperti dal diploma di lingue straniere. Gli esami per la determinazione della nota dei luoghi di formazione devono imperativamente essere sostenuti.
- 4.2 La conversione dei risultati del diploma di lingue straniere conseguito in note dell'esame finale avviene con l'ausilio della tabella di conversione conformemente alla raccomandazione CSFP n. 11.
- 4.3 Qualora in caso di cicli di formazione di MP dopo il tirocinio (MP2) sia possibile dimostrare in maniera credibile che i temi descritti nel programma quadro d'insegnamento per la maturità professionale sono stati acquisiti mediante il conseguimento del diploma di lingua straniera, la scuola può dispensare gli studenti dalle lezioni e dagli esami finali. Non si procede a una conversione delle note: nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato» e nell'attestato di maturità professionale è riportata la dicitura «acquisito».

5 Riconoscimento dei diplomi di lingue straniere conseguiti prima dell'inizio del ciclo di formazione e che si trovano almeno di un livello al di sopra del livello auspicato del ciclo di formazione

- 5.1 Qualora sia possibile dimostrare in maniera credibile che le prestazioni da raggiungere sono già state fornite (ad es. gergo economico specifico, periodo lavorativo nell'area linguistica), le parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio o gli studenti possono presentare all'Ufficio competente una richiesta motivata di dispensa integrale.

Le domande di dispensa devono essere presentate prima delle vacanze autunnali del primo anno di formazione. L'Ufficio esamina la domanda ed emana una corrispondente decisione. In caso di cicli di formazione di MP dopo il tirocinio (MP2), le richieste di dispensa integrale devono essere presentate alla scuola competente. Quest'ultima esamina la domanda ed emana una corrispondente decisione.

- 5.2 Una dispensa non include un'esenzione dalle competenze da acquisire nei lavori interdisciplinari nelle materie. Non si procede a una conversione delle note: nella pagella semestrale AFC e MP nonché nel certificato delle note AFC è riportata la dicitura «dispensato» e nell'attestato di maturità professionale è riportata la dicitura «acquisito».
- 5.3 Ogni persona in formazione può produrre la nota dei luoghi di formazione e ha in seguito diritto alla conversione del diploma di lingue straniere analogamente al n. 3.2. In linea di principio si raccomanda di utilizzare il ripasso gratuito delle lingue.

6 Procedura di qualificazione secondo l'art. 24 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio AFC


Al momento dell'ammissione alla procedura di qualificazione conformemente all'art. 32 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), l'Ufficio cantonale competente può dispensare i richiedenti titolari di un diploma di lingue straniere riconosciuto (\geq livello B1) per quanto riguarda la parte scolastica della lingua straniera. Nel certificato delle note è riportata la dicitura «dispensato».

7 Entrata in vigore/disposizione transitoria

Quanto esposto sopra vale per cicli di formazione con inizio nell'anno scolastico 2018/2019. Per cicli di formazione con inizio precedente fa stato la prassi attuale.

Coira, 20 ottobre 2017

Ufficio della formazione professionale



Curdin Tuor
Capoufficio